REGOLAMENTO (CE) N. 1686/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1999

relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/98 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

(1) considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 1999/2000;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,53333 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6.
[2] GU L 175 del 19.6.1998, pag. 9.